

MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLA RATEIZZAZIONE DI CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA DELLA REGIONE LOMBARDIA, AI SENSI DELL'ART. 91 LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 14 LUGLIO 2003

I. Rateizzazione automatica entro l'anno solare

I tributi regionali possono essere pagati in forma rateale, a condizione che l'importo dovuto sia superiore a € 2.000,00 per ogni singolo rapporto tributario e per annualità.

Il contribuente deve far pervenire alla Regione Lombardia, per ogni singola posizione tributaria, preferibilmente entro il 20° giorno del mese di scadenza del pagamento, la comunicazione con la quale esprime la volontà di esercitare il diritto alla rateizzazione, corredata dal piano di rateizzazione.

Modalità di presentazione

La comunicazione può essere presentata con una delle seguenti modalità:

- attraverso l'area personale del portale dei tributi di Regione Lombardia (www.tributi.regione.lombardia.it), con accesso mediante autenticazione forte (CRS/CNS, OTP, SPID);
- recandosi presso gli Uffici Territoriali Regionali (UTR, i cui indirizzi sono consultabili sul portale di Regione Lombardia) ove verrà acquisita la comunicazione e raccolti i dati necessari per il piano di rateizzazione.

Nell'area pubblica del portale dei tributi sono pubblicati i modelli di comunicazione.

Pagamenti

- ✓ Per definire l'importo delle singole rate occorre computare nella somma da rateizzare l'interesse per dilazione di pagamento, in misura pari a quella fissata dall'articolo 21 del d.p.r. 602/1973, come richiamato dall'art. 91, comma 2, l.r. 10/2003;
- ✓ Le rate mensili di pari importo devono essere versate, secondo il piano di rateizzazione, entro l'ultimo giorno di ciascun mese a partire dal mese di scadenza dell'obbligazione tributaria; Il pagamento della somma complessivamente dovuta deve essere comunque completato entro il 31 dicembre dell'anno nel quale si è costituita l'obbligazione;
- ✓ Il contribuente ha facoltà di estinguere anticipatamente l'intera obbligazione rateizzata, versando a saldo le somme residue ancora dovute;
- ✓ Il mancato pagamento di una rata in scadenza può essere recuperato procedendo al versamento del dovuto entro i trenta giorni successivi, purché ciò non comporti slittamenti rispetto al suddetto termine del 31 dicembre dell'anno nel quale si è costituita l'obbligazione;
- ✓ Il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione quando:
 - a. la somma dovuta non è stata completamente versata nel termine ultimo del 31 dicembre dell'anno in cui si è costituita l'obbligazione;
 - b. è stato omesso il pagamento di due rate consecutive;

✓ In caso di decadenza si applica quanto previsto nel titolo V della l.r. n.10/2003.

Modalità di pagamento specifiche

Bollo auto (art. 38 e seg. l.r. 10/2003)

Il pagamento rateale della tassa automobilistica può essere effettuato esclusivamente presso i punti di riscossione autorizzati, mediante l'apposita funzionalità attiva sui sistemi regionali;

Ecotassa (art. 50 e seg. l.r. 10/2003)

Il pagamento rateale può essere effettuato esclusivamente tramite bonifico su conto corrente intestato a REGIONE LOMBARDIA, IBAN IT02A0306909790100000300050, indicando nella causale "Ecotassa - Nome Azienda n° rata, n° trimestre, anno";

Tasse sulle concessioni regionali (art. 34 e seg. l.r. 10/2003).

Il pagamento rateale può essere effettuato esclusivamente tramite bonifico su conto corrente intestato a REGIONE LOMBARDIA, IBAN IT88Z0760101600000000359208, indicando nella causale "Tassa concessione - Nome Azienda n° rata, anno";

II. Rateizzazione di somme tributarie su richiesta del contribuente oltre l'anno solare

Al di fuori dell'ipotesi di rateizzazione automatica di cui al punto 1, la rateizzazione può essere richiesta dal contribuente nei seguenti casi:

- a) in presenza di un atto di contestazione (ad esempio avviso di accertamento od ordinanza ingiunzione); se la richiesta non perviene entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, e comunque prima che l'atto sia consegnato al concessionario, si procederà alla rideterminazione degli oneri accessori;
- b) in assenza di un atto di contestazione, a condizione che il singolo rapporto tributario sia superiore a € 2.000,00.

Il contribuente deve far pervenire a Regione Lombardia, per ogni singola posizione tributaria ed annualità, la domanda di rateizzazione con la quale esprime la volontà di avvalersi della possibilità di dilazionare il pagamento, corredata dal piano di rateizzazione complessivo.

La rateizzazione **non può** essere accordata se:

- in relazione allo stesso debito, è già intervenuta la decadenza dal beneficio della rateizzazione;
- in relazione al medesimo debito, il richiedente non rinuncia formalmente all'impugnativa dell'atto di contestazione o alla prosecuzione della lite eventualmente pendente;
- è in corso una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, etc.).

Modalità di presentazione

La richiesta può essere presentata con una delle seguenti modalità:

- attraverso l'area personale del portale dei tributi di Regione Lombardia (www.tributi.regione.lombardia.it), con accesso mediante autenticazione forte (CRS/CNS, OTP, SPID);
- recandosi presso gli Uffici Territoriali Regionali (UTR) ove verrà acquisita la richiesta e raccolti i dati necessari per il rilascio del piano di rateizzazione.

Garanzia fidejussoria

La rateizzazione di somme superiori a € 30.000,00 è subordinata alla presentazione di idonea fideiussione, costituita da:

- a) polizza fideiussoria assicurativa, stipulata con società assicuratrice autorizzata al rilascio di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici, assoggettata al controllo di IVASS ed abilitata ad operare sul territorio italiano per il ramo 15 cauzione;
- b) fideiussione stipulata con Agenzia di Credito iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi o stipulata da società finanziaria iscritta all'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs 385/93, autorizzate al rilascio delle cauzioni a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici.

E' fatta salva la facoltà dell'Ufficio regionale competente di non accettare la garanzia proposta in presenza di segnalazioni di criticità pubblicate sui siti degli enti istituzionalmente preposti al controllo.

La durata della garanzia finanziaria prestata deve coprire l'importo complessivo risultante dal piano di rateizzazione per tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre.

Sul Portale dei Tributi di Regione Lombardia (www.tributi.regione.lombardia.it) è presente lo schema tipo della garanzia fidejussoria di cui all'allegato B al provvedimento in esame.

Esiti dell'istanza

Dal momento della presentazione dell'istanza il termine del pagamento del debito tributario è sospeso, sino al ricevimento della comunicazione del piano di rateizzazione.

Il mancato rispetto dei termini previsti per la richiesta o il difetto di uno dei presupposti sostanziali per la concessione della rateizzazione comporta il rigetto dell'istanza.

Entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di diniego, il contribuente ha facoltà di presentare osservazioni in merito e di ricorrere contro il medesimo avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, ai sensi del Decreto Legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546.

Interessi e sanzioni

Gli importi da rateizzare includono il tributo ed eventuali sanzioni, oneri accessori e interessi maturati alla data di presentazione della domanda. Sull'importo complessivo così determinato sono dovuti anche gli interessi di dilazione di cui all'art. 21, D.P.R. n. 602/1973 in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 91 della l.r. 10/2003.

Pagamenti:

- il pagamento della prima rata e di quelle successive, deve avvenire alle scadenze indicate nel piano di rateizzazione;
- il contribuente ha sempre la facoltà di estinguere anticipatamente l'intera obbligazione rateizzata versando a saldo il debito residuo, con gli interessi calcolati al momento del saldo;
- in ipotesi di mancato pagamento di una sola rata, l'importo della stessa deve essere versato entro i trenta giorni successivi.

La durata della rateizzazione, ovvero il numero di rate mensili di importo costante, è commisurata all'entità del debito complessivo, come segue:

a. Rateizzazione di somme tributarie su richiesta del contribuente al quale sia stato notificato un atto di contestazione (avviso di accertamento od ordinanza ingiunzione).

- fino a 500,00 € - max 6 rate;
- oltre 500,00 € fino a 1.000,00 € - max 10 rate;
- oltre 1.000,00 € fino a 3.000,00 € - max 15 rate;
- oltre 3.000,00 € fino a 10.000,00 € - max 24 rate;
- oltre 10.000,00 € e fino a 50.000 € - max 30 rate
- oltre 50.000 € - fino a 72 rate.

b. Rateizzazione di somme tributarie su richiesta del contribuente in assenza di atti di contestazione.

- da 2.000,00 € fino a 3.000,00 € - max 15 rate;
- oltre 3.000,00 € fino a 10.000,00 € - max 24 rate;

- oltre 10.000,00 € e fino a 50.000 € - max 30 rate
- oltre 50.000 € - fino a 72 rate.

In entrambi i casi l'importo delle rate mensili non può essere inferiore a **50,00 €**.

Modalità di pagamento specifiche

Bollo auto (art. 38 e seg. della l.r. 10/2003)

Il pagamento rateale della tassa automobilistica può essere effettuato esclusivamente presso i punti di riscossione autorizzati, mediante l'apposita funzionalità attiva sui sistemi regionali;

Ecotassa (art. 50 e seg. della l.r. 10/2003)

Il pagamento rateale può essere effettuato esclusivamente tramite bonifico su conto corrente intestato a REGIONE LOMBARDIA, IBAN IT07E0306909790100000300054, indicando nella causale "Ecotassa - Nome Azienda; atto n° ; anno, n°rata,";

Tasse sulle concessioni regionali (art. 34 e seg. l.r. 10/2003).

Il pagamento rateale può essere effettuato esclusivamente tramite bonifico su conto corrente intestato a REGIONE LOMBARDIA, IBAN IT30D030A0306909790100000300053, indicando nella causale "Tassa concessione - Nome Azienda; n° rata; anno";

Decadenza dal pagamento rateale

Il mancato pagamento di due rate consecutive comporta le seguenti conseguenze:

- a) il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
- b) la somma dovuta, per la parte ancora da versare, non può più essere rateizzata;
- c) il contribuente deve estinguere in un'unica soluzione il debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza dell'ultima rata non pagata;
- d) se entro trenta giorni dalla scadenza non rispettata non viene effettuato il pagamento a saldo, l'intero importo residuo viene riscosso tramite escussione della garanzia fidejussoria ove presente, oppure tramite le ordinarie procedure coattive.